PROVVIDENZE IN FAVORE DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE

Art. 23

Obbligo della certificazione dei bilanci

Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge dovranno presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da societa' di revisione all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Il primo bilancio certificato sara' quello relativo all'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge. Senza pregiudizio per la erogazione, a titolo provvisorio, degli anticipi di cui all'articolo 10, la mancata presentazione del bilancio annuale certificato comporta la decadenza dal contributo. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l'obbligo della certificazione deve ritenersi riferito alle risultanze contabili.

Versione in vigore dal 9 settembre 1982, non più in vigore dal 20 aprile 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 599
Titolo	IV — Disposizioni comuni e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-dell-industria-cantieristica-navale/art-23-obbligo-della-certificazione-dei-bilanci/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it